CAMERA DEI DEPUTATI N. **7557-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 21 febbraio 2001

(Relatore: **LENTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 gennaio 2001 (v. stampato Senato n. 4776)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MATTARELLA)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(LETTA)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(VERONESI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(BORDON)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(PECORARO SCANIO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BERSANI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 7557 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

LENTO, *Relatore*

ALLEGATO

La Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con annessi, è stata firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 dai Ministri dell'ambiente di 36 Paesi aderenti alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakhstan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Regno Unito), nonché dal rappresentante della Commissione europea. Nel tempo previsto per il deposito della firma presso le Nazioni unite in New York si sono poi aggiunti: Bielorussia, Germania, Ungheria, Malta.

Si tratta dell'atto finale di un processo negoziale iniziato, a seguito di una decisione presa alla Terza Conferenza ministeriale « Environment for Europe » in Sofia (23-25 ottobre 1995), con la costituzione di un gruppo di lavoro per la preparazione di un testo di convenzione sull'accesso alle informazioni, *in materia ambientale,* la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Il gruppo di lavoro, dopo dieci sessioni (la ottava di queste sessioni è stata ospitata dall'Italia nel dicembre 1997), ha finalizzato la propria attività con la predisposizione della bozza di convenzione di cui adesso si propone la ratifica. La Convenzione ha tre pilastri fondamentali: (i) accesso alle informazioni ambientali, (ii) partecipazione del pubblico ai processi decisionali; (iii) accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Convenzione garantisce dei diritti minimi ai cittadini con riferimento ai tre pilastri sopra identificati. La Convenzione incrementerà i diritti dei cittadini in molti Paesi dell'area regionale europea ed influenzerà i processi decisionali specie nei Paesi con regimi democratici più recenti.

Articoli 1-3

Obiettivi della Convenzione.

Obiettivo della Convenzione è che ogni Paese Parte della Convenzione garantisca i diritti da esso riconosciuti (accesso alle informazioni, partecipazione nei processi decisionali, accesso alla giustizia), in modo da contribuire alla protezione del diritto di ogni persona, delle generazioni di oggi e di quelle future, di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute e benessere. Le disposizioni generali della Convenzione (articolo 3), assicurano che chiunque eserciti i diritti da essa riconosciuti non sia penalizzato, perseguitato o minacciato in ogni modo e che sia proibita ogni discriminazione basata sulla cittadinanza,

nazionalità o domicilio. L'articolo 2 si occupa delle definizioni; in particolare si segnala che la definizione « Autorità pubbliche » comprende le organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali e quindi anche le istituzioni dell'Unione europea.

Articoli 4 e 5

Il primo pilastro: accesso alle informazioni.

Gli articoli 4 e 5 si riferiscono all'accesso alle informazioni. Il testo della Convenzione è mutuato in gran parte dalle linee guida approvate a Sofia nel 1995 e dalle disposizioni della Direttiva comunitaria 90/313/CEE sull'accesso alle informazioni ambientali. Essi si riferiscono alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali i cui requisiti sono già soddisfatti dalla normativa emanata per la trasposizione della Direttiva 313/90/CEE, recepita dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, nonché dalla creazione del Sistema informativo nazionale dell'Ambiente (SINA) gestito dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). Inoltre, sono già disponibili nel sito WEB del Ministero dell'ambiente, e quindi in forma elettronica, le informazioni richieste.

Articoli 6-8

Il secondo pilastro: partecipazione ai processi decisionali.

Gli articoli 6, 7 e 8 definiscono i diritti minimi con riferimento alla partecipazione del pubblico nei processi decisionali. Le definizioni di pubblico e pubblico interessato sono già state risolte all'articolo 2. Le condizioni e le modalità di partecipazione sono in gran parte mutuate dalla normativa comunitaria. In particolare le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 trovano sostanziale previsione nelle norme di trasposizione delle direttive comunitarie sulla valutazione sull'impatto ambientale (Direttiva 85/337/CE) e sul controllo preventivo integrato sull'inquinamento (Direttiva 96/61/CE). Per quanto riguarda in particolare gli articoli 7 e 8 vi è una precisa disposizione all'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 3 luglio 1996, n. 349. Altre iniziative normative, quali l'atto Camera n. 5100, che sta terminando il proprio *iter* parlamentare, consentiranno di andare anche al di là degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Articolo 9

Il terzo pilastro: accesso alla giustizia.

Sono regolamentati i diritti minimi di accesso alla giustizia con riferimento ai due pilastri precedenti e la normativa di protezione dell'ambiente. È la parte che contiene le maggiori novità rispetto al diritto comunitario in quanto, come è noto, la giustizia non è materia

comunitaria. Le disposizioni, consentiranno una maggiore trasparenza e controllo specie nei Paesi del Centro-Est europeo. Le previsioni del diritto interno per quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali in materia di giustizia amministrativa sono già conformi alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 10

Prevede l'istituzione dell'*Incontro delle Parti*. Si tratta dell'organismo deputato al controllo dell'applicazione della Convenzione ed organo decisionale della Convenzione. Nel loro primo incontro le Parti adottano le proprie regole di procedura interna.

Articoli 11-14

Si tratta degli articoli che si riferiscono al diritto di voto, al ruolo del Segretariato, allo *status* degli Allegati. Si tratta di norme in linea con il diritto internazionale più recente.

Articoli 15 e 16

Si riferiscono ad un meccanismo per l'esame di eventuali contestazioni, anche da parte del pubblico, sulla corretta applicazione della Convenzione. Le regole per tale procedura dovranno essere approvate all'unanimità nel corso della prima riunione delle Parti.

Articoli 17-22

Si tratta delle usuali previsioni relative alla firma, ratifica ed accesso alla Convenzione. Il numero di ratifiche necesario alla sua entrata in vigore (16 Paesi), le condizioni per gli eventuali recessi.

Allegato I

L'Allegato definisce il campo di applicazione della Convenzione per quanto riguarda le attività soggette alle previsioni dell'articolo 6 sulla partecipazione del pubblico. La lista della attività è mutuata largamente dalla normativa comunitaria. In particolare dall'Allegato I della Direttiva 85/33/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale, così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e dall'Allegato I della Direttiva 96/61/CE concernente la prevenzione e protezione integrata dall'inquinamento.

Allegato II

Disciplina una delle possibilità di contenzioso tra Paesi sull'applicazione della Convenzione. L'altra possibilità, di cui si parla all'articolo 16 è il ricorso alla Corte internazionale di giustizia.

* * *

La dichiarazione ministeriale approvata in tale occasione impegna il nostro Paese al supporto finanziario delle attività inerenti l'applicazione della Convenzione, nonché al supporto per la partecipazione dei Paesi con economia di transizione alle attività della Convenzione medesima, nonché delle Organizzazioni ambientali non governative.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) posto che gli oneri quantificati dalla relazione con riferimento alla contribuzione al Fondo extra bilancio per le spese di viaggio dei delegati provenienti dai paesi in via di sviluppo, nella misura di lire 450 milioni, ed alle spese amministrative del Segretario di cui all'articolo 12 della Convenzione medesima, nella misura di lire 500 milioni, non trovano specifico fondamento testuale nell'articolato della convenzione, valuti la Commissione la circostanza per cui potrebbe risultare problematico procedere all'utilizzo delle relative risorse in sede di applicazione del provvedimento;

b) sempre con riferimento agli oneri di cui alla precedente osservazione, valuti altresì la Commissione il fatto che si intende autorizzare l'erogazione delle risorse sopra indicate mediante un provvedimento legislativo di ratifica relativo ad un accordo nel cui ambito – come detto – non è dato rinvenire fondamento diretto agli oneri citati, ciò che non appare pienamente coerente con la natura stessa del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-7557A
Lire 500